SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 235**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 314.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 247.

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

«*h)* delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5936):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) l'8 agosto 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 agosto 1991, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 settembre 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 settembre 1991.

Esaminato dalla II commissione il 18, 19 settembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3000):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° ottobre 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 1991.

91G0358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Grazzanise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Domenico D'Elena, eletto consigliere del comune di Grazzanise nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989, ha riportato condanne per tentata estorsione in concorso, per inosservanza delle leggi sul commercio, per allontanamento illecito, che è stato dichiarato fallito con sentenza divenuta irrevocabile e che a suo carico risultano pendenti altri pregiudizi penali;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di un soggeto che si è reso autore di gravi reati, tenendo ripetutamente comportamenti in netta violazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico, che ingenerano allarme sociale nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato inoltre che, in relazione alle gravi e persistenti violazioni di legge, l'espletamento da parte del sig. D'Elena della carica elettiva consiliare è in contrasto con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative vengano esercitate da soggetti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. D'Elena dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Domenico D'Elena è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Grazzanise (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Domenico D'Elena è stato eletto consigliere del comune di Grazzanise nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, ha riportato condanna con sentenza del tribunale di Isernia in data 23 novembre 1989, per la quale pende appello, ad anni due e mesi quattro di reclusione per estorsione tentata in concorso.

Il medesimo è stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 31 marzo 1990, divenuta irrevocabile, in conseguenza della quale avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dalla carica di consigliere ad opera del consiglio comunale, che a tutt oggi non ha ancora ottemperato a quest'obbligo di legge.

Il predetto è stato pure condannato con due sentenze irrevocabili del 1975 a L. 300.000 di ammenda per inosservanza delle leggi sul commercio e a mesi uno e giorni dieci di reclusione per allontanamento illecito, ed a suo carico risultano altri pregiudizi di carattere penale, in quanto è stato denunciato dai locali organi di polizia per associazione a delinquere e concussione continuata in concorso, evasione in materia di imposte, blocchi stradali ed inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Le gravi e persistenti violazioni di legge e la posizione processuale penale del sig. D'Elena si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti che tengono costantemente comportamenti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico.

La permanenza del consigliere all'interno del consiglio comunale può pregiudicare, infatti, la legalità, la regolarità e la trasparenza dell'attività amministrativa del comune, con grave allarme sociale nella popolazione e pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 17 settembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Domenico D'Elena.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. D'Elena dalla carica elettiva rivestita, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Domenico D'Elena dalla carica di consigliere del comune di Grazzanise.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4402

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e sindaco del comune di Teano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nei confronti del sig. Mario Toscano, eletto consigliere del comune di Teano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1991, e sindaco il 18 giugno 1991 risultano numerosi precedenti penali;

Constatato che le funzioni rappresentative della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di un soggeto che si è reso autore di gravi reati tenendo comportamenti in netta violazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Toscano è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche rivestite;

Ritenuto pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Toscano dalle cariche di consigliere e sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Toscano è rimosso dalle cariche di consigliere e sindaco del comune di Teano (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Toscano è stato eletto consigliere del comune di Teano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1991. In data 18 giugno 1991 è stato eletto sindaco.

A suo carico risultano numerosi precedenti. Infatti, nei confronti del predetto amministratore sono stati più volte promossi procedimenti penali conclusisi anche con sentenze di condanna. Nel luglio 1984 il Toscano fu condannato a mesi due e giorni venti di reclusione, pene sostituite con la sanzione amministrativa della libertà controllata di mesi cinque e giorni dieci, per oltraggio a pubblico ufficiale e ad incaricato di pubblico servizio.

In data 31 marzo 1987, epoca in cui il predetto ricopriva la carica di presidente della U.S.L. n. 10 di Teano, il tribunale di S. Maria Capua Vetere lo condannava a mesi sette di reclusione ed anni uno di interdizione dai pubblici uffici per violazione degli articoli 110 e 324 del codice penale, reato commesso all'epoca in cui il Toscano era sindaco.

Le gravi e persistenti violazioni di legge del sig. Toscano si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere e sindaco e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti che tengono costantemente comportamenti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico.

Il prefetto di Caserta accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 26 settembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Mario Toscano.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Toscano dalle cariche elettive rivestite, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Mario Toscano dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Teano.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4403

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Scalea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Guerrera Michele è stato eletto consigliere del comune di Scalea (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Considerato che, da accertamenti compiuti, lo stesso risulta legato con un pluripregiudicato, considerato capo di una cosca emergente e che con questi intrattiene rapporti con pericolosi pregiudicati dell'Agro Nocerino-Sarnese;

Tenuto conto inoltre che il consigliere Guerrera Michele pare essere la persona di fiducia del pregiudicato di cui sopra;

Constatato pertanto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del consigliere signor Guerrera Michele nel consiglio comunale del comune di Scalea (Cosenza) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Scalea (Cosenza);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Guerrera Michele è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Scalea (Cosenza).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Guerrera Michele è stato eletto consigliere del comune di Scalea (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 nella lista del P.S.D.I.

Il predetto amministratore, a cui carico risulta un precedente penale per gioco d'azzardo, è ritenuto elemento perfettamente inserito nell'ambito della malavita locale.

Il consigliere Guerrera Michele, inoltre, da accertamenti compiuti, risulta legato al pluripregiudicato Stummo Mario, considerato capo di una cosca emergente operante nel campo delle tangenti, del riciclaggio di denaro e del traffico di stupefacenti.

Il citato consigliere, assieme al pregiudicato Stummo Mario, intrattiene rapporti con pericolosi pregiudicati dell'Agro Nocerino-Sarnese e pare sia la persona di fiducia, all'interno del consiglio comunale, del citato pregiudicato.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La presenza di detto consigliere, all'interno del consiglio, rischia quindi di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Scalea con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Ciò premesso, tenuto conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto di Cosenza del 19 settembre 1991, si ritiene di ravvisare, nella fattispecie, i presupposti per la rimozione del sig. Guerrera Michele dalla carica di consigliere, ex art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Guerrera Michele dalla carica di consigliere del comune di Scalea (Cosenza).

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4404

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Cetraro nonché consigliere provinciale della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Cesareo è stato eletto consigliere del comune di Cetraro (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1988 e che successivamente dal consesso è stato nominato assessore e che nelle consultazioni elettorali del 6-7 maggio 1990 è stato eletto consigliere provinciale;

Considerato che da accertamenti svolti è emersa l'esistenza di stretti rapporti interpersonali tra il predetto amministratore ed esponenti della criminalità organizzata tra cui il boss Francesco Muto, il pregiudicato Francesco Grano ed il pregiudicato Delfino Lucieri, ritenuto elemento di spicco e braccio armato del clan Muto;

Constatato pertanto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, delle cariche elettive, è — in presenza di siffatto comportamento — incompatibile con le funzioni rappresentative delle comunità locali ed ingenera allarme sociale nella collettività con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere comunale e di assessore del comune di Cetraro e di consigliere provinciale della provincia di Cosenza;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Cesareo è rimosso dalle cariche di consigliere comunale e di assessore del comune di Cetraro nonché di consigliere provinciale della provincia di Cosenza.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Cesareo è stato eletto consigliere del comune di Cetraro (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1988, e successivamente dal consesso è stato nominato assessore e nelle consultazioni elettorali del 6-7 maggio 1990 è stato eletto consigliere provinciale.

Da accertamenti svolti il predetto amministratore è risultato avere stretti rapporti personali con il Francesco Muto, boss dell'omonimo clan, il quale ne ha appoggiato, in maniera determinante, la candidatura nelle predette elezioni; inoltre il sig. Vincenzo Cesareo risulta legato da vincoli di amicizia con Francesco Grano, pregiudicato, anch'egli in contatto con il predetto Muto.

Dello stesso clan risulta essere elemento di spicco e probabile braccio armato il sig. Delfino Lucieri coniugato con Carmelita Cesareo sorella del Vincenzo. Il Lucieri, condannato in primo grado all'ergastolo, in atto, a seguito della riduzione della pena in appello, usufruisce del regime di semilibertà e svolge funzioni di segretario nello studio medico del cognato Vincenzo Cesareo. Gli organi di polizia hanno motivo di ritenere che il sig. Vincenzo Cesareo, già in passato denunciato all'Arma dei carabinieri per associazione mafiosa, rappresenti elemento di un certo spessore del clan Muto.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto, e la sua presenza nell'ambito del consesso comunale sia in qualità di consigliere che di assessore, così come nell'ambito dell'amministrazione provinciale costituisce minaccia al principio di legalità ed ingenera allarme sociale nella popolazione, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

In virtù di quanto fin qui esposto ed in considerazione degli elementi forniti dal prefetto di Cosenza, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vincenzo Cesareo dalle cariche di consigliere comunale e di assessore del comune di Cetraro e di consigliere provinciale della provincia di Cosenza.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4405

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Villa di Briano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Toscano Giovanni è stato eletto consigliere nel comune di Villa di Briano (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1988 nella lista della D.C. e che successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore;

Considerato che il sig. Toscano Giovanni ha riportato numerose condanne penali in particolare per emissione di assegni a vuoto, che risulta in corso un procedimento penale per abuso d'ufficio e che lo stesso è stato più volte denunciato dai locali organi di polizia per vari reati;

Constatato pertanto che l'espletamento da parte del predetto amministratore della carica elettiva ricoperta è incompatibile con le funzioni rappresentative della comunità locale con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere comunale e di assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Toscano Giovanni è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Villa di Briano (Caserta).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Toscano Giovanni è stato eletto consigliere nel comune di Villa di Briano (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1988 nella lista della D.C.; successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore.

Il sig. Toscano Giovanni ha riportato numerose condanne penali in particolare per emissione di assegni a vuoto, ed è in corso a suo carico, un procedimento penale per abuso d'ufficio. Lo stesso è stato, inoltre, più volte denunziato dai locali organi di polizia per vari reati, quali oltraggio e minacce, concussione, tentata estorsione e abuso d'ufficio in concorso, concussione ed abuso d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, corruzione ed abuso d'ufficio, abbandono del posto di lavoro.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Toscano Giovanni è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di assessore.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 16 settembre 1991, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Toscano Giovanni.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Toscano Giovanni dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Villa di Briano, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Toscano Giovanni dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Villa di Briano (Caserta).

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4409

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e sindaco del comune di Atena Lucana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Michele Manzolillo è stato eletto consigliere del comune di Atena Lucana (Salerno) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente è stato eletto sindaco in data 6 giugno 1990;

Visto che a seguito di accertamenti disposti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa sono emersi diversi pregiudizi e pendenze penali a carico del predetto amministratore, in particolare ben quattordici procedimenti avanti la procura della Repubblica di Sala Consilina, e che dal rapporto del questore di Salerno del 12 aprile 1991 risulta che il medesimo, negli anni compresi tra il 1984 ed il 1990, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per eccesso abusivo di impianto radio elettrico, peculato, associazione per delinquere, favoreggiamento ed, ancora, per violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 219;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Michele Manzolillo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di sindaco del comune di Atena Lucana;

Considerato che si rende opportuno provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto comune, la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza di un soggetto che ha tenuto compartimenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Michele Manzolillo dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 12B.1/2192/Gab del 19 luglio 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Michele Manzolillo è rimosso dalle cariche di consigliere comunale e di sindaco del comune di Atena Lucana (Salerno).

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Michele Manzolillo è stato eletto consigliere del comune di Atena Lucana (Salerno) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e, successivamente, dal consiglio comunale è stato eletto sindaco in data 6 giugno 1990.

Il predetto amministratore risulta in particolare imputato in quattordici procedimenti penali allo stato pendenti avanti la procura della Repubblica di Sala Consilina per vari reati, tra cui concorso continuato ed aggravato in peculato, interessi privati in atti d'ufficio, soppressione, distruzione ed occultamento di atti vari, violazioni della legge edilizia, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Inoltre, dal rapporto del questore di Salerno in data 12 aprile 1991 risulta che il medesimo Manzolillo, negli anni intercorrenti tra il 1984 ed il 1990, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo di impianto radio elettrico, peculato, interesse privato in atti d'ufficio, associazione per delinquere, favoreggiamento ed ancora per violazione dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 219.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Michele Manzolillo è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Il prefetto di Salerno, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 19 luglio 1991, prot. 12B1/2192 div. Gab. ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Manzolillo e, nelle more in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto 12B.1.2192/Gab del 19 luglio 1991, la sospensione dalle cariche di consigliere comunale e di sindaco di Atena Lucana.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Michele Manzolillo dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Atena Lucana essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Michele Manzolillo dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Atena Lucana.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4406

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Monteroni di Lecce.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Pati, eletto consigliere del comune di Monteroni di Lecce nelle consultazioni amministrative del 12 maggio 1991, ha riportato condanne penali per violazione di norme in materia di lavoro, per lottizzazione di aree senza preventiva autorizzazione, per violazione di sigilli in concorso e che a suo carico figurano altre pendenze penali per lesioni personali, minacce, ingiurie e percosse nonché per costruzione abusiva;

Vista la relazione rassegnata dal prefetto di Lecce con lettera n. 48/Div. Gab., del 20 settembre 1991 dalla quale risulta che il predetto Pati, dalle informazioni assunte, ha amicizie e frequentazioni con pericolosi pregiudicati appartenenti al crimine organizzato;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di un soggetto che si è reso autore di gravi reati, tenendo comportamenti in netta violazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico che rappresentano, peraltro, possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, inoltre, che, in relazione alle gravi e persistenti violazioni di legge, l'espletamento da parte del sig. Antonio Pati della carica elettiva consiliare è in contrasto con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative vengano esercitate da soggetti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del precitato Antonio Pati dalla carica di consigliere del comune di Monteroni di Lecce;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Pati è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Monteroni di Lecce.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Pati è stato eletto consigliere del comune di Monteroni di Lecce nelle consultazioni amministrative del 12 maggio 1991.

Il sig. Antonio Pati ha riportato condanne penali per violazione di norme in materia di lavoro, per lottizzazione di aree senza preventiva autorizzazione, per violazione di sigilli in concorso, ed a suo carico figurano altre pendenze penali per lesioni personali, minacce, ingiurie e percosse nonché per costruzione abusiva.

Le gravi e persistenti violazioni di legge e la posizione processuale penale del sig. Pati si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto costituendo possibile turbativa all'ordine pubblico e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti che tengono costantemente comportamenti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico.

Il prefetto di Lecce, in relazione anche ai rapporti resi dal questore e dal comando gruppo dei carabinieri da cui risulta che il sig. Antonio Pati ha amicizie e frequentazioni con pericolosi pregiudicati locali appartenenti al crimine organizzato (Sacra corona unita), tra i quali Mario Tornese di Monteroni, condannato nel noto maxiprocesso celebrato nel corrente anno a Lecce, ha ritenuto che nella fattispecie ricorrono i presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, pertanto, con documentata nota del 20 settembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio Pati dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pati dalla carica elettiva rivestita, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio Pati dalla carica di consigliere del comune di Monteroni di Lecce.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4407

DECRETO 30 settembre 1991.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e sindaco del comune di Dragoni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Michele Miranda è stato eletto consigliere del comune di Dragoni (Caserta) nelle consultazioni elettorali dell'anno 1988 e successivamente nominato sindaco in data 12 settembre 1991, ancora in attesa di prestare giuramento, subentrando in tale carica al sig. Silvio Lavornia;

Constatato che nei confronti del succitato Miranda risultano numerose pendenze penali ed in particolare denunce per interessi privati nel rilascio di licenze edilizie e per truffa continuata, per abuso di ufficio, per omissione di atti di ufficio, violazione del testo unico sulle leggi per gli interventi in territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 nonché degli articoli 110, 314, 317, 323, 416, 476, 479, 480, 485 e 640 del codice penale per aver gestito in modo non regolare i fondi della legge n. 219/1981;

Considerato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Michele Miranda è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche di consigliere comunale e di sindaco;

Considerato che si rende opportuno provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del comune di Dragoni la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza di un soggetto che ha tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico, che ingenerano allarme sociale con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Michele Miranda dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Dragoni;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Michele Miranda è rimosso dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Dragoni.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Michele Miranda è stato eletto consigliere del comune di Dragoni nelle consultazioni amministrative del 18 maggio 1988 e, a seguito di mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della precedente giunta, il 12 settembre 1991 è stato nominato sindaco ancora in attesa di prestare giuramento, subentrando in tale carica al prof. Silvio Lavornia.

Nei confronti del Miranda risultano numerose pendenze penali: infatti è stato denunciato nel 1981 per interesse privato nel rilascio di licenze edilizie e per truffa continuata — tale ultimo reato è amnistiato - nel corso del 1991 ha riportato due denunce per abuso di ufficio ex art. 323 del codice penale, una per omissione di atti di ufficio ed è stata emessa condanna a lire tre milioni di ammenda per violazione dell'art. 20, lettera *B)*, della legge n. 47/89.

Significativa per delineare la figura di detto amministratore è altresì la denuncia che la compagnia dei carabinieri di Piedimonte Matese ha inoltrato alla procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere in data 13 settembre u.s.

In tale occasione il Miranda è stato accusato di violazione del testo unico sulle leggi per gli interventi in territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 nonché degli articoli 110, 314, 317, 323, 416, 476, 479, 480, 485 e 640 del codice penale per avere gestito in modo non regolare i fondi della legge n. 219/81.

Per tale reato il predetto è stato denunciato in concorso con il sindaco uscente Silvio Lavornia, per il quale è in corso la procedura di rimozione dalla carica di consigliere.

Le gravi e persistenti violazioni di legge e la posizione processuale penale del sig. Miranda si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio delle cariche di consigliere e di sindaco e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti che tengono costantemente comportamenti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico.

La permanenza del Miranda all'interno del consiglio comunale ed a capo dell'amministrazione può pregiudicare, infatti, la legalità, la regolarità e la trasparenza dell'attività amministrativa del comune e suscitare allarme sociale nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 27 settembre 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Michele Miranda.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Miranda dalle cariche elettive rivestite.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Michele Miranda dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Dragoni.

Roma, 28 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4408

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 31 maggio 1991.

Revoca dei contributi assegnati ad enti pubblici nell'ambito delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 17/1987;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, commi 5 e 6, della legge 21 marzo 1988, n. 92 e integrato dall'art. 6, comma 1, della stessa legge n. 92/1988;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1988 registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1988, registro n. 3, foglio n. 363, con il quale agli articoli 4 e 5 si approvano i vari programmi (allegato 3), per l'anno 1987, di cui alla normativa sopra richiamata e si autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali per un ammontare complessivo di lire 76.001 milioni che per il meccanismo operativo della legge comportano un contributo annuo dello Stato di L. 4.180.055.000;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, il quale stabilisce che «l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo» e che «il Ministro revoca per la parte di competenza statale il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate»;

Vista la nota n. 11657 del 23 giugno 1989 con la quale l'Istituto per il credito sportivo ha trasmesso il sottoriportato «elenco degli enti pubblici e dei soggetti di natura privatistica che ammessi ai benefici della legge n. 65/1987, programma 1987, non hanno ottemperato a quanto prescritto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92/1988»;

Considerato che i contributi concessi agli enti di cui al citato elenco da assoggettare a revoca ammontano a complessive L. 18.076.000.000;

Viste le successive note numeri 18856, 19063, 19299 e 3778 rispettivamente in data 13, 17 e 19 ottobre 1989 e 5 marzo 1990 con le quali il predetto Istituto ha ulteriormente reso noto:

«che il comune di Vicalvi (Frosinone) ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa n. 92/1988 per cui l'ente in parola può essere ammesso ad usufruire dei benefici della citata legge»;

«che la società Ginnastica Amsicora di Cagliari dovrà essere esclusa dall'elenco delle pratiche da revocare in quanto aveva provveduto a presentare nei termini prescritti la documentazione di progetto»;

«che per la società Castellata S.r.l. di Bologna si può ritenere che il progetto relativo alla richiesta di mutuo sia stato presentato entro il termine stabilito dall'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 92/1988» e infine

«che per l'Università di Messina la pratica può essere istruita nell'ambito della legge n. 92/1988»;

Considerato che per quanto innanzi detto, gli importi dei finanziamenti assegnati ai su menzionati quattro enti per un ammontare complessivo di lire 1.683 milioni sono da considerare non soggetti a revoca, alla quale peraltro rimane assoggettata la differenza pari a lire 16.384 milioni;

Vista la delibera della regione Lazio n. 10736 del 12 dicembre 1989 con la quale la giunta regionale a norma dell'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, ha proceduto a revocare — e a utilizzare le somme recuperate in favore di altri aventi diritto nell'ambito della regione — i contributi assegnati con decreto ministeriale 30 marzo 1988 per l'anno 1987 per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987, al comune di Torrice (Frosinone) per lire 100 milioni, al comune di Gaeta (Latina) per lire 280 milioni, al comune di Bolsena (Viterbo) per lire 420 milioni e all'associazione Aero club Viterbo per lire 53 milioni, in quanto risultati inadempienti, per un ammontare complessivo di L. 853.000.000;

Vista inoltre la delibera della regione Toscana n. 278 del 20 giugno 1989 con la quale il consiglio regionale, a norma del su richiamato art. 8, comma 2, ha proceduto a revocare il contributo di lire 700 milioni assegnato con decreto ministeriale 30 marzo 1988 per l'anno 1987, per la realizzazione di impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987 al comune di S. Fiora, per rinuncia, e ad utilizzare lo stesso in favore di altro avente diritto nell'ambito della regione;

Considerato pertanto che per effetto della indisponibilità degli importi di cui ai due precedenti capoversi pari a complessive lire 1.553 milioni, la somma di lire 16.384 milioni da assoggettare a revoca ai fini della utilizzazione della stessa in favore di altri aventi diritto, si riduce a lire 14.831 milioni che per il meccanismo operativo della legge comporta un mancato intervento annuo dello Stato di L. 815.705.000;

Ravvisata la necessità di procedere alla revoca e alla conseguente riutilizzazione in favore di altri aventi diritto dei suddetti finanziamenti per l'ammontare complessivo di L. 14.831.000.000 che per il meccanismo operativo della legge comportano un mancato intervento dello Stato di lire 815.705.000;

Vista la nota ministeriale n. 3445 del 17 dicembre 1987 con la quale, ai sensi degli articoli 275, lettera *F*, del regolamento di contabilità generale dello Stato e 39, terzo capoverso, della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stata chiesta la conservazione, quali residui della somma di lire 5.000 milioni sul cap. 7542 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il proprio decreto datato 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 317, con il quale è stata disposta — a carico del cap. 7542/R, esercizio finanziario 1988, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo — la concessione a favore dell'Istituto per il credito sportivo della somma di L. 4.280.055.000 di cui L. 4.180.055.000 a titolo di parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali di cui innanzi, e lire 100 milioni quale quota riservata per le finalità di cui alla normativa sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

I contributi imputati sul cap. 7542/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1991, riferiti al programma approvato per l'anno 1987 con decreto ministeriale 30 marzo 1988 e impegnati con il su richiamato decreto 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 317, concessi, ai sensi della normativa in premessa citata, ai soggetti sottoelencati e suddivisi per regione, nella misura a fianco di ciascuno indicata, sono revocati a norma dell'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92:

Ente	Importo
Abruzzo:	
Comune di S. Eufemia Maiella (Pescara)	93.000.000
Comune di Montefino (Teramo)	76.000.000
	169.000.000
Calabria:	
Comune di Soveria Mannelli (Catanzaro).	175.000.000
Comune di Magisano (Catanzaro).	343.000.000
	518.000.000
Campania:	
Comune di Sassinoro (Benevento)	475.000.000
Comune di Striano (Napoli) . .	482.000.000
Comune di Roccadaspide (Salerno)	116.000.000
	1.073.000.000
Emilia-Romagna:	
Coop. Tempo libero (Cesena).	700.000.000
	700.000.000
Friuli-Venezia Giulia:	
Comune di Aviano (Pordenone)	480.000.000
Comune di Caneva (Pordenone)	159.000.000
Comune di Dignano (Udine) . .	228.000.000
	867.000.000

Ente	Importo
Liguria:	
Comune di Ceriale (Savona) . .	480.000.000
	480.000.000
Lombardia:	
Comune di Brione (Brescia). . .	205.000.000
Comune di Osnago (Como). . .	76.000.000
Soc. Olimpia sport Milano . . .	360.000.000
	641.000.000
Marche:	
Comune di Amandola (Ascoli Piceno)	185.000.000
Comune di Castignano (Ascoli Piceno)	90.000.000
Università di Camerino (Macerata)	616.000.000
	891.000.000
Piemonte:	
Comune di Rocchetta Ligure (Alessandria)	81.000.000
Comune di Scurzolengo (Asti) .	273.000.000
Comune di Roasio (Vercelli) . .	117.000.000
	471.000.000
Puglia:	
Comune di Trinitapoli (Foggia)	280.000.000
Soc. coop. Cooper sport S. in Colle (Bari).	700.000.000
Soc. Brindisi sport S.p.a. (Brindisi)	750.000.000
Soc. Sigrafim (Aradeo) (Lecce).	700.000.000
CIT Galatina (Lecce)	700.000.000
	3.130.000.000
Sardegna:	
Comune di Laerru (Sassari). . .	441.000.000
	441.000.000
Sicilia:	
Comune di Modica (Ragusa). .	350.000.000
Ass. sportiva S. Sebastiano (Messina).	350.000.000
Sez. Tiro a segno nazionale (Caltanissetta)	680.000.000
Sez. Tiro a segno nazionale (Caltagirone)	645.000.000
Ass. Tiro a segno nazionale (Palermo).	1.050.000.000
Ass. Aero club Palermo.	1.050.000.000
	4.125.000.000
Toscana:	
Circolo ANSPI Virgoletta Lunigiana (Massa Carrara)	343.000.000
Comune di Subbiano (Arezzo) .	264.000.000
Comune di Roccalbenga (Grosseto)	195.000.000
	802.000.000
Umbria:	
Comune di Stroncone (Terni). .	360.000.000
	360.000.000
Veneto:	
Comune di S. Tommaso Agordino (Belluno)	90.000.000
Rovolon (Padova)	73.000.000
	163.000.000
Totale generale . . .	14.831.000.000

L'importo di detti contributi ammonta a lire 14.831 milioni che per il meccanismo operativo della legge comportano un mancato intervento dello Stato di lire 815.705.000.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà all'utilizzazione delle somme recuperate in favore di altri aventi diritto nell'ambito di ciascuna regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 110

91A4387

DECRETO 31 maggio 1991.

Revoca dei contributi assegnati ad enti pubblici nell'ambito delle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania, Veneto, Calabria, Sicilia, Puglia, Toscana, Basilicata e Sardegna ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65.

MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con la quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 517/1987;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1988, n. 92, e integrato dagli articoli 6, comma 2, e 7 della stessa legge n. 92/1988, nonché il comma 1-*bis* della legge n. 65/1987;

Visto il proprio decreto datato 30 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1988, registro n. 3, foglio n. 363, con il quale agli articoli 1, 2 e 3 si approvano i programmi per l'anno 1987 di cui alla normativa

soprarichiamata (allegati 1 e 2) e si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali a carico dello Stato per un ammontare complessivo di lire 415.871 milioni che per il meccanismo operativo della legge comportano un contributo annuo dello Stato pari a L. 45.559.925.503;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, il quale stabilisce che «la Cassa depositi e prestiti, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo» e che «il Ministro revoca per la parte di competenza statale il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate»;

Vista la nota datata 22 gennaio 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha trasmesso i tabulati relativi alla situazione vigente al 31 dicembre 1990 delle istanze di finanziamento concesso a norma del citato decreto ministeriale 30 marzo 1988;

Considerato che nei suddetti tabulati sono elencati anche gli enti che non hanno ottemperato a quanto prescritto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92/88, i cui finanziamenti ammontanti a complessive lire 27.655.000.000, sono pertanto da assoggettare a revoca;

Visto il proprio decreto datato 29 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 321, con il quale è stata disposta sul cap. 7544 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo es. fin. 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti, la concessione della somma di L. 42.963.847.574 a titolo di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai soggetti per gli importi e per le finalità ivi citate;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti imputati sul cap. 7544/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, es. fin. 1991, riferiti al programma approvato per l'anno 1987 con decreto ministeriale 30 marzo 1988 e impegnati con il surichiamato decreto 29 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 321, concessi agli enti sottoelencati, divisi per regione, e nella misura a fianco di ciascuno indicata, sono revocati a norma dell'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92:

Ente	Importo
Liguria:	
Comune di Imperia	951.000.000
Comune di Recco	331.000.000
	1.282.000.000
Friuli-Venezia Giulia:	
Comune di Palazzolo dello Stella	434.000.000
	434.000.000
Lombardia:	
Comune di Lecco	352.000.000
Comune di Cassina de' Pecchi	795.000.000
Comune di Sesto S. Giovanni	731.000.000
Comune di Monza	3.000.000.000
	4.878.000.000
Emilia-Romagna:	
Comune di S. Lazzaro	563.000.000
Comune di Masi Torello	149.000.000
Comune di Castrocaro Terme	166.000.000
Comune di Tizzano Val Parma	504.000.000
	1.382.000.000
Marche:	
Comune di Sant'Elpidio	551.000.000
	551.000.000
Lazio:	
Comune di Frosinone	681.000.000
Comune di Roma	1.027.000.000
Comune di Ciampino	782.000.000
Comune di Tivoli	1.028.000.000
	3.518.000.000
Campania:	
Comune di Bonea	365.000.000
Comune di Meta	634.000.000
Comune di Quarto	616.000.000
Comune di Cicciano	948.000.000
Comune di Portici	1.152.000.000
Comune di Mondragone	469.000.000
Comune di Frignano	400.000.000
Comune di Calvi Risorta	469.000.000
Comune di Controne	227.000.000
	5.280.000.000
Veneto:	
Comune di Thiene	650.000.000
	650.000.000
Calabria:	
Comune di Petilia Policastro	561.000.000
Comune di Falerna	331.000.000
Comune di Siderno	948.000.000
	1.840.000.000
Sicilia:	
Comune di Calatabiano	780.000.000
Comune di Caltanissetta	1.280.000.000
Comune di Modica	434.000.000
Comune di Partanna	730.000.000
	3.224.000.000

Ente	Importo
Puglia:	
Comune di Sannicandro	988.000.000
Comune di Campi Salentina	99.000.000
	1.087.000.000
Toscana:	
Comune di Pontassieve	681.000.000
Comune di Monte Argentario	830.000.000
	1.511.000.000
Basilicata:	
Comune di Rionero in Vulture	434.000.000
	434.000.000
Sardegna:	
Comune di Guspini	947.000.000
Comune di Escalaplano	637.000.000
	1.584.000.000

Art. 2.

L'importo di detti finanziamenti ammonta a complessive lire 27.655 milioni che per il meccanismo operativo della legge comportano un mancato intervento annuo dello Stato di L. 3.029.688.869.

Con successivo decreto si provvederà ad utilizzare le somme recuperate a favore di altri aventi diritto nell'ambito delle rispettive regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 111

91A4388

DECRETO 23 settembre 1991.

Integrazione all'allegato al decreto ministeriale 11 aprile 1991 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e nuova decorrenza dei termini per i beneficiari dei mutui elencati nell'integrazione stessa.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;

Visto il proprio decreto datato 11 aprile 1991, con il quale si è provveduto all'approvazione per l'anno 1989 del piano nazionale del settore per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della normativa sopra menzionata;

Visti gli atti di ufficio;

Considerato che nell'allegato I al ricordato decreto 11 aprile 1991 si sono rilevati alcuni errori materiali di trascrizione;

Ritenuta la necessità di provvedere alle opportune rettifiche;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto datato 11 aprile 1991 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, lettera *b)*, è modificato come segue:

alla pag. 17 per la parte relativa alla regione Lombardia: provincia di Pavia: in luogo di «comune di Montesegale» deve leggersi «comunità montana Oltrepo Pavese» per i seguenti impianti, da realizzarsi in Montesegale, e per gli importi a fianco specificati:

Impianto	Importo
Tiro a volo	480 milioni
Tiro con l'arco	240 milioni
Tiro a segno	240 milioni

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 aprile 1991 decorre, per i beneficiari indicati nel precedente articolo, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A4389

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1986, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi

Vista la nota in data 26 marzo 1991, n. 160491, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, con sede in Messina, viale S. Martino, is. 52, n. 337;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1991 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 30 luglio 1991, n. 142841/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

La Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurtà, con sede in Messina, viale S. Martino, is. 52, n. 337, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Antonino Parisi.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4410

MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

DECRETO 27 settembre 1991.

Ripartizione della somma di lire trecentosettantacinquemiliardi in favore delle regioni e province autonome per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI PER LE AREE URBANE

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore delle regioni e province autonome per l'attuazione di programmi urbani di parcheggi;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 sopracitato in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi per le aree urbane determina, con proprio decreto, le opere e gli interventi da ammettere a contributo, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi per le aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla prefata legge n. 122/1989;

Visto il proprio precedente decreto del 6 aprile 1990, con il quale si è provveduto alla ripartizione parziale, fra le regioni e province autonome della somma di lire 1.125 miliardi, pari al 75% del volume massimo delle spese ammissibili a contributo statale, con contestuale accantonamento delle restanti lire 375 miliardi, pari al 25%, da destinare a successive ripartizioni;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale ulteriore ripartizione, tenendo in debita considerazione il quadro generale degli interventi, così come delineato con l'assunzione dei programmi urbani dei parcheggi valutati in sede di prima annualità;

Decreta:

L'ulteriore somma di lire 375 miliardi, pari al 25% del volume massimo delle spese ammissibili al contributo statale di cui alla legge n. 122/1989, è così ripartita tra le regioni e province autonome:

Regioni e province autonome	Somme in milioni
Piemonte	21.000
Valle d'Aosta	3.866
Lombardia	49.866
Veneto	34.866
Friuli-Venezia Giulia	9.366
Liguria	10.866
Emilia-Romagna	31.133
Toscana	24.733
Umbria	8.633
Marche	14.633
Lazio	12.766
Abruzzo	14.500
Molise	4.133
Campania	30.766
Puglia	24.133
Basilicata	15.000
Calabria	16.833
Sicilia	25.133
Sardegna	10.500
Provincia autonoma di Trento	5.880
Provincia autonoma di Bolzano	6.394
	375.000

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro: CONTE

91A4326

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1991.

Modificazione all'allegato al decreto 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali, per quanto riguarda il Bacillus Toyoi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi, dei fermenti lattici utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali, nonché il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici medesimi, modificato da ultimo con decreto 12 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178/1990;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi di impiego e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visto, infine, il decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 26 aprile 1983, e successive modifiche, recante norme in materia di fermenti lattici per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

VI - *Bacillus Toyoi* in supporto a base di carbonato di calcio:

a) Quantità massima ammessa negli integratori medicati per le specie animali di cui al punto *b)*:

dieci miliardi di spore per grammo, per integratori destinati all'industria mangimistica;

un miliardo di spore per grammo, per integratori destinati agli allevatori.

b) Quantità minima ammessa nei mangimi composti, completi o complementari medicati:

vitelli fino a tre mesi di età:
non meno di un miliardo di spore per kg di mangime;

vitelli oltre tre mesi di età:
non meno di mezzo miliardo di spore per kg di mangime;

suini fino a 30 kg di peso vivo:
non meno di un miliardo di spore per kg di mangime;

suini oltre i 30 kg di peso vivo:
non meno di duecento milioni di spore per kg di mangime;

polli da ingrasso: non meno di mezzo miliardo di spore per kg di mangime.

91A4390

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 1991.

Revoca di un compenso forfettario mensile previsto dall'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987 per tre funzionari del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania. (Ordinanza n. 2170/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, numero 415/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio 1985 e n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984, n. 10 del 12 gennaio 1985, n. 41 del 16 febbraio 1985 e n. 160 dell'11 luglio 1987, con le quali è stato istituito l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate (UDAR), sono stati definiti i compiti del citato ufficio e sono stati, altresì, nominati capi dell'ufficio stesso l'ing. Bruno Liviera Zugiani fino al 30 giugno 1987 e il dott. Roberto Pintus fino al 30 settembre 1987;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987 sopra citata le attribuzioni dell'UDAR sono state trasferite, a decorrere dal 1° ottobre 1987, al provveditore alle opere pubbliche della Campania;

Vista l'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1987, con la quale, in considerazione dei molteplici e complessi adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla definizione delle attività di reinsediamento attribuiti al provveditore alle opere pubbliche della Campania a seguito dello scioglimento dell'UDAR, è stato attribuito, con decorrenza 1° ottobre 1987, al predetto provveditore ed ai funzionari dott. Roberto Pintus ed Attilio Mazzeo un compenso forfettario mensile ragguagliato a cento ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita;

Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'evento sismico del 1980, e del progressivo esaurirsi delle attività connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate, che hanno a suo tempo giustificato la erogazione del predetto compenso;

Ritenuto pertanto che non sussista ormai alcuna situazione di emergenza e che, comunque, le residue attività connesse al reinsediamento delle popolazioni terremotate vadano ricondotte alle attribuzioni d'ufficio dei funzionari interessati, ai sensi di quanto disposto dalle succitate ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono revocate le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1202/FPC del 12 ottobre 1987, citata nelle premesse, concernenti l'attribuzione di un compenso forfettario mensile al provveditore alle opere pubbliche per la regione Campania e a due funzionari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A4413

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989, con i quali è stata ulteriormente modificata la tab. XVIII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'11 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è modificato ulteriormente come appresso specificato.

L'art. 32, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 32 *(Laurea in medicina e chirurgia).*

a) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

b) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1979, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

c) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relativo a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

d) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

e) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere la durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, tenuto conto della programmazione didattica elaborata, potranno stabilire le propedeuticità tra gli esami nonché i requisiti per l'iscrizione ai diversi anni di corso.

f) CORSO DI LINGUA INGLESE CON ORIENTAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO.

Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento della facoltà di medicina e chirurgia.

g) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

h) TIROCINIO POST-LAUREA.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalla facoltà medica, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

i) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tenere conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindicisettimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

l) IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica medica e biometria;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica;

statistica medica e biometria (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
genetica molecolare.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
neurocitologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici dell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente, ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea o di facoltà, può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo e del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica;
cronobiologia.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia e istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente.

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattie e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegare le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;
chirurgia sperimentale;
chirurgia dei trapianti;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;
b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;
b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;
c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e tracciati radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;
medicina preventiva dei lavoratori;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 1991

Il rettore: MANTEGAZZA

91A4415

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1991.

Rettifica al decreto rettorale 31 ottobre 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979 n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto rettorale n. 4040 del 31 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1991, riguardante l'adeguamento dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), già lingue e letterature straniere moderne, alla nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Vista la nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario ed in particolare quanto previsto in ordine alle annualità del secondo biennio;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere moderne del 4 aprile 1991 (verbale n. 105), del senato accademico del 20 maggio 1991 (verbale n. 112) e del consiglio di amministrazione del 10 giugno 1991 (verbale n. 83), con le quali i predetti organi, dopo attenta rilettura del testo dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta, hanno rilevato alcuni errori da rettificare per quanto riguarda l'elencazione delle annualità disciplinari del secondo biennio per i tre indirizzi di laurea, e precisamente: in ciascuno dei tre indirizzi di laurea la formulazione «due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua» va corretta in «una della lingua e letteratura triennale con la relativa prova scritta e orale di lingua»;

Rilevata la rispondenza di quanto evidenziato dal consiglio di facoltà, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione alle prescrizioni della suddetta tabella IX;

Preso atto che quanto rilevato è imputabile quindi ad un mero errore materiale compiuto sia all'atto delle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo, sia al momento della predisposizione del decreto rettorale del 31 ottobre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991;

Decreta:

È approvata la rettifica all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) nella maniera seguente:

In ciascuno dei tre indirizzi di laurea la formulazione «due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua» è corretta in «una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua».

Pertanto, l'art. 27 dello statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nel senso anzidetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 25 giugno 1991

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

91A4379

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935. n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Gli articoli dal 299 al 311 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 299. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 300. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 301. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 302. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione della professione di medico chirurgo.

Art. 303. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 304. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:

medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:

tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:

patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:

medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:

psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:

tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 305. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 125 di cui:

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Area *b* (Diagnostica medico-legale) ore 175 di cui:

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Area *c* (Patologia medico-legale) ore 100 di cui:

patologia medico-legale I	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 50 di cui:

medicina legale penalistica I	ore	50

Area *b* (Diagnostica medico-legale) ore 150 di cui:

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

Area *c* (Patologia medico-legale) ore 100 di cui:

patologia medico-legale II	»	100

Area *d* (Medicina assicurativa e pensionistica) ore 50 di cui:

medicina legale delle assicurazioni I . . ore 50

Area *g* (Tossicologia forense) ore 50 di cui:

tossicologia forense I . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 120 di cui:

medicina legale civilistica e canonistica . . . . ore 100

medicina legale militare. . . . . » 20

Area *b* (Diagnostica medico-legale) ore 180 di cui:

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . » 100

emogenetica forense . . . . » 80

Area *d* (Medicina assicurativa e pensionistica) ore 50 di cui:

medicina legale delle assicurazioni II ore 50

Area *e* (Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale) ore 50 di cui:

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di psicopatologia forense:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 150 di cui:

medicina legale penalistica II . . . . ore 50

medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Area *f* (Criminologia e psicopatologia forense) ore 250 di cui:

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di tossicologia forense:

Area *g* (Tossicologia forense) ore 400 di cui:

tossicologia forense I . . . . ore 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale. . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 100 di cui:

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Area *d* (Medicina assicurativa e pensionistica) ore 50 di cui:

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Area *e* (Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale) ore 150 di cui:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Area *f* (Criminologia e psicopatologia forense) ore 100 di cui:

psicopatologia forense. . . . . » 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di psicopatologia forense:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 50 di cui:

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Area *e* (Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale) ore 100 di cui:

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Area *f* (Criminologia e psicopatologia forense) ore 250 di cui:

psicopatologia forense. . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia. . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di tossicologia forense:

Area *a* (Medicina legale generale) ore 50 di cui:

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Area g (Tossicologia forense) ore 350 di cui:

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II. . . . . » 100

tossicologia clinica. . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 306. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori delle strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

Il rettore

91A4377

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di farmacia in data 23 novembre 1990, consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 1991, senato accademico in data 25 febbraio 1991);

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991;

Vista la delibera n. 2 dell'8 luglio 1991 con la quale il consiglio della facoltà di farmacia ha recepito il suddetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Articolo unico

Gli articoli dal 115 al 127 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, relativi ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 115. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

LAUREA IN FARMACIA

Art. 116. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 117. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.

(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(c) Per la facoltà di farmacia.

(d) Biochimica generale ed applicata (medica).

(e) Con elementi di terminologia medica.

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*.
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Biochimico clinico:*

biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi biochimiche-cliniche;
enzimologia;
biochimica sistematica umana;
metodologia biochimica.

2) *Cosmetologico:*

chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
fitochimica;
dermofarmacologia;
analisi dei prodotti cosmetici;
fisiologia e biochimica della cute;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

3) *Farmaceutico:*

complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
legislazione e amministrazione farmaceutica;
farmaci chemioterapici;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica biofarmaceutica.

4) *Farmacologico.*

farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
saggi e dosaggi farmacologici;
neurochimica;
farmacologia molecolare;
farmacologia cellulare;
chemioterapia.

(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

5) *Fisiologico-nutrizionale:*

fisiologia generale II (1) (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
scienza dell'alimentazione;
prodotti dietetici;
biochimica della nutrizione;
analisi chimica degli alimenti.

6) *Radiofarmaceutico:*

radiofarmaci (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
sintesi speciali organiche;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
metodologie speciali in analisi farmaceutica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci.

Art. 118. — Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali fra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 119. — Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche, lo stesso consiglio puó adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline nel corso dell'anno accademico.

Art. 120. — Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 121. — Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diversi da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il reggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII.

---

(1) Vita di relazione.

Art. 122. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed aver effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 123. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletarsi durante il quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso.

Art. 124. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà, salvo deroga autorizzata dal consiglio di corso di laurea.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente, preferibilmente della facoltà.

LAUREA IN CLINICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 125. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea.

Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Art. 126. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Analitico farmaceutico*:

analisi chimico tossicologiche (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

metodologie speciali in analisi farmaceutiche;
monitoraggio dei farmaci;
microchimica;
immunochimica;
analisi dei principi attivi in matrici complesse.

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

2) *Biotecnologico:*

biologia molecolare (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

enzimologia;

biotecnologie alimentari;

farmacologia molecolare;

biotecnologie farmaceutiche;

biotecnologie farmacologiche;

biotecnologia delle piante officinali.

3) *Chimico-applicativo:*

chimica bioorganica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica delle sostanze organiche naturali;

stereochimica organica;

enzimologia;

complementi di chimica organica;

chimica fisica biologica;

fitochimica.

4) *Chimico organico sintetico:*

chimica organica superiore (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

stereochimica organica;

chimica di composti eterociclici;

sintesi speciali organiche;

chimica delle sostanze organiche naturali;

meccanismi di reazione in chimica organica;

complementi di chimica organica.

5) *Fitofarmaceutico e fitoiatrico:*

fitofarmacia (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

fitochimica;

chimica dei prodotti fitoiatrici;

chimica delle sostanze organiche naturali;

fitoterapia;

biotecnologia delle piante officinali;

saggi e dosaggi farmacognostici.

6) *Scienza e sviluppo del farmaco:*

chimica farmaceutica e tossicologia III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

metodologie avanzate in chimica farmaceutica;

tecniche informatiche per la progettazione di farmaci;

chimica dei recettori;

sintesi speciali organiche;

basi molecolari dell'attività dei farmaci;

preformulazione e formulazione farmaceutiche.

7) *Tecnologico:*

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica II (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biometria e statistica;

farmacocinetica;

metodologie speciali in analisi farmaceutica;

chimica fisica delle forme farmaceutiche;

polimeri di interesse farmaceutico;

brevettistica farmaceutica.

Art. 127. — Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali fra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti fra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 128. — Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche, lo stesso consiglio può adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline nel corso dell'anno accademico.

Art. 129. — Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 130. — Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII-*bis*.

Art. 131. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze

verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà, salvo deroga autorizzata dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi successivamente al terzo anno frequentando un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Il suddetto tirocinio può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso un'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 29 luglio 1991

Il rettore: ELIA

91A4376

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 1991.

Rettifica al decreto rettorale 3 dicembre 1990 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 3 dicembre 1990 relativo alle «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova» - scuola di specializzazione in archeologia;

Accertato che nell'art. 609, secondo comma, dell'ordinamento di detta scuola è stato erroneamente scritto: «dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592»;

Visto il telex n. 2354 del 17 luglio 1991 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica;

Decreta:

Al decreto rettorale 3 dicembre 1990, art. 609, secondo comma, indicato in premessa è apportata la seguente rettifica:

«dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592».

Genova, 24 luglio 1991

Il rettore

91A4375

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 3 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo stauto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 19 settembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 356. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia e immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica), oppure indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica).

Art. 357. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni, lo specializzando seguirà i corsi relativi all'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in tre per ciasun anno di corso per un totale di dodici specializzandi.

Art. 358. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 359. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di allergologia ed immunologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica) i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo clinico (allergologia e immunologia clinica).

Art. 360. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) immunopatologia;

c) diagnostica di laboratorio e strumentale;

d) clinica e terapia.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:

immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;

clinica e terapia delle malattie immunologiche;

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 361. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale:

immunologia
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità.

Diagnostica di laboratorio e strumentale:

diagnostica allergologica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale.

Immunopatologia:

immunologia generale.

2° Anno:

Fisiopatologia generale:

immunofarmacologia;
istopatologia.

Diagnostica di laboratorio e strumentale:

diagnostica allergologica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale.

Immunopatologia:

immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale I.

INDIRIZZO ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica allergologica.

Immunopatologia:

immunopatologia speciale II.

Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali;

clinica e terapia delle malattie autoimmuni.

4° Anno;

Immunopatologia:

immunopatologia speciale III.

Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie autoimmuni;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

INDIRIZZO IMMUNOLOGIA DIAGNOSTICA

3° Anno:

Fisiopatologia generale:

immunologia.

Diagnostica di laboratorio e strumentale:

diagnostica allergologica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
epidemiologia e statistica.

Immunopatologia:;

immunopatologia speciale II.

4° Anno:

Fisiopatologia generale:

immunologia.

Diagnostica di laboratorio e strumentale:

diagnostica allergologica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale.

Immunopatologia:

immunopatologia speciale III.

Art. 362. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi:

allergologia e immunologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
dermatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 agosto 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A4374

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 13 agosto 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 24 maggio 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 22 ottobre 1990 e del 23 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 501 relativo alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione è modificato nel senso che possono essere iscritti quindici studenti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 agosto 1991

Il rettore: DIANZANI

91A4378

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1991), **coordinato con la legge di conversione 5 ottobre 1991, n. 314** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2.

1. La lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale *(a)* è sostituita dalla seguente:

«h) *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* ***(b)****, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;*».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

h) *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;*

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

(b) L'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato:

«Art. 73 *(Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A4416

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 27 settembre 1991, n. 18.

Applicazione del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Alla Farmindustria
Alla Confapi
All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico
Alla Federchimica - Assocasa/Assosalute/Assobiomedica

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nella regione Sardegna
Al commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità
Alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani
Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche
Alla Federfarma

Premessa.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno c.a. è stato pubblicato il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che ha interamente ridisciplinato la materia della produzione e del commercio dei medicinali per uso umano, al fine di assicurare il pieno recepimento delle direttive emanate, a tal riguardo, dalla Comunità economica europea.

Avvicinandosi la data di entrata in vigore dalla nuova normativa (1° ottobre 1991, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del decreto), questo Ministero ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti gli interessati su alcuni adempimenti che devono essere posti in essere in occasione della prima applicazione del decreto legislativo.

1. *Disinfettanti.* È opportuno osservare, innanzi tutto, che ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo — la quale supera, sul piano della gerarchia delle fonti normative, le previgenti norme a livello regolamentare — anche i prodotti per uso personale che posseggono o, comunque, vantano specifiche proprietà disinfettanti rientrano fra i «medicinali» in quanto diretti ad impedire l'insorgere di uno stato patologico.

Pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, i nuovi prodotti disinfettanti per uso esterno destinati al trattamento di lesioni della cute o destinati a venire in contatto con le mucose dovranno essere registrati come specialità medicinali e non più come presidi medico-chirurgici. Restano assoggettati alla disciplina dei presidi di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i disinfettanti per uso ambientale e i prodotti esclusivamente destinati al trattamento della cute sana, con finalità di generica prevenzione (ad esempio, saponi per personale sanitario), fermo restando l'inquAdramento fra i cosmetici dei prodotti conformi alle disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Tenuto conto della *ratio* dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo, i disinfettanti attualmente registrati come presidi medico-chirurgici potranno rimanere in commercio (fatti salvi eventuali, specifici provvedimenti ministeriali) fino al 31 maggio 1995. Gli interessati

dovranno richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, contestualmente all'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ove non già posseduta; dopo tale rinnovo (cui questo Ministero intende provvedere con l'emanazione di appositi decreti) i prodotti saranno sottoposti, a tutti gli effetti, alla normativa delle specialità medicinali:

2. *Autorizzazione alla produzione e autorizzazione all'importazione*. Il decreto legislativo in esame, mentre reca una specifica disposizione transitoria (citato art. 26, comma 1) che conferma l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali già «registrate» in base alle previgenti disposizioni, nulla dispone in ordine al trapasso dalla precedente alla nuova disciplina per quel che concerne l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e materie prime farmacologicamente attive (articoli 2 e 5, comma 2), né per quanto attiene alla autorizzazione all'importazione di specialità medicinali da Paesi extracomunitari, con i quali non vigono accordi che garantiscano la qualità dei prodotti.

2.1. Con riferimento al primo aspetto, questo Ministero, tenuto conto che le nuove disposizioni sull'autorizzazione alla produzione farmaceutica non prevedono specifici requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già disciplinato dal testo unico delle leggi sanitarie (se non per quanto attiene ai direttori tecnici, per i quali — peraltro — si applica la norma di sanatoria di cui all'art. 26, comma 3, del decreto: vedasi il successivo paragrafo 3) procederà, d'ufficio, alla conferma delle autorizzazioni al momento in vigore concernenti la produzione di specialità medicinali, ivi compresi sieri, vaccini e altri prodotti biologici, e la produzione di materie prime farmacologicamente attive (o «prodotti chimici usati in medicina», secondo la diversa terminologia utilizzata dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie). La conferma non potrà, ovviamente, essere concessa quando si tratti di officine che, dagli atti d'ufficio, risultino non operanti o inidonee (per quanto riguarda i galenici si veda il paragrafo 4).

2.2. Per quel che concerne, invece, l'importazione di specialità medicinali, tenuto conto che la normativa anteriore al decreto legislativo non prevedeva il rilascio di alcuna autorizzazione, è necessario che coloro che attualmente hanno in commercio in Italia specialità medicinali di provenienza estera regolarizzino la loro posizione inoltrando a questo Ministero - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro il 15 ottobre 1991, domanda in carta legale contenente:

a) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede sociale dell'importatore;

b) l'indicazione delle specialità medicinali che l'interessato intende continuare a importare;

c) l'ubicazione e la descrizione dei locali e dell'attrezzatura tecnica per il controllo delle specialità medicinali e per la loro conservazione;

d) l'indicazione delle generalità del direttore tecnico responsabile dei controlli e della conservazione dei prodotti.

Qualora le specialità medicinali vengano controllate e conservate in stabilimenti di terzi, l'importatore dovrà allegare alla domanda l'accettazione dell'incarico da parte del legale responsabile dell'azienda che si assume l'onere di tali attività, sottoscritta anche dal direttore tecnico.

La domanda di autorizzazione all'importazione non deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo:

a) se l'importazione riguarda specialità medicinali prodotte in Paesi della Comunità economica europea;

b) se l'importazione riguarda specialità medicinali prodotte in Paesi terzi, ma provenienti da un Paese della CEE, purché ciascun lotto sia accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione del Paese comunitario di provenienza;

c) se l'importazione riguarda specialità medicinali (destinate al solo mercato italiano) prodotte in Paesi non comunitari ma aderenti alla Convenzione per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concenenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, adottata a Ginevra l'8 ottobre 1970, e cioè: Svezia, Danimarca, Finlandia, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Austria, Ungheria e Romania (si veda il comunicato del Ministero degli affari esteri apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1990); in tal caso, peraltro, l'esenzione dall'obbligo di chiedere un'autorizzazione all'importazione e di controllare ciascun lotto importato è subordinata alla effettiva adozione, da parte delle autorità dei Paesi produttori, di analogo orientamento nei confronti delle specialità medicinali prodotte in Italia.

3. *Requisiti del direttore tecnico*. Il decreto legislativo n. 178/1991 esige, per l'assunzione dell'incarico di direttore tecnico di stabilimenti di produzione di medicinali pronti per l'uso o di materie prime farmacologicamente attive, più rigorosi requisiti di quelli previsti dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Oltre al diploma di laurea in una delle discipline elencate nell'art. 4, comma 2, lettera *a)* (farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale e — limitatamente agli stabilimenti in cui si effettuano produzione e controllo di prodotti immunologici o di emoderivati — scienze biologiche), le nuove disposizioni (lettere *a)* e *b)* del richiamato comma 2 dell'art. 4) richiedono che la formazione a livello universitario sia comprensiva degli insegnamenti teorici e pratici di specifiche discipline o, in mancanza, che il diploma sia dichiarato valido, ai fini della normativa che qui interessa, dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa dimostrazione dell'acquisizione di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di laurea e che, in ogni caso, l'interessato abbia svolto attività pratica concernente analisi qualitativa di medicinali, analisi quantitativa di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni (o di un anno, se il ciclo di formazione universitaria abbia la durata di cinque anni), in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali.

Tuttavia, una disposizione transitoria contenuta nell'art. 26, comma 3, stabilisce che «Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino l'attività di direttore tecnico di officine di produzione di specialità medicinali, autorizzate ai sensi degli articoli 161 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono continuare l'attività medesima anche in mancanza dei requisiti» sopra indicati.

Va sottolineato che la sanatoria prevista dalla norma sopra riportata si applica esclusivamente ai direttori tecnici che siano in attività al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (1° ottobre 1991); della stessa, pertanto, non potranno beneficiare coloro che, per qualsiasi ragione, a tale data non svolgono più la funzione di direttore tecnico, pur avendola in precedenza ricoperta per un lungo periodo di tempo.

Sebbene la norma faccia testuale rinvio all'attività di direzione tecnica delle officine di produzione di specialità medicinali (art. 161 testo unico delle leggi sanitarie) e di prodotti biologici (art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie), questo Ministero ritiene che la sanatoria in questione debba trovare applicazione anche nei confronti di chi eserciti l'attività di direttore tecnico di officine in cui si producono galenici o materie prime usate in medicina (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie), essendo evidente, dal complesso delle nuove disposizioni, l'intento del decreto legislativo di uniformare la disciplina di tutte le produzioni farmaceutiche.

I direttori tecnici che usufruiscono della predetta sanatoria potranno, ovviamente, in seguito svolgere la propria attività anche in stabilimenti diversi da quelli presso i quali l'hanno esercitata fino all'entrata in vigore del decreto legislativo.

4. *Prodotti finora considerati «galenici officinali».* Un'innovazione fondamentale contenuta nel decreto legislativo riguarda l'assoggettamento alla disciplina delle specialità medicinali di tutti i farmaci per uso umano pronti per l'impiego prodotti industrialmente, ad eccezione dei prodotti omeopatici (art. 25, comma 2).

Ai sensi della disposizione ora richiamata, a partire dal 1° gennaio 1992 tutti i prodotti fino a quel momento posti in commercio come «galenici officinali», ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, dovranno ottenere una specifica autorizzazione all'immissione in commercio (istituto che sostituisce la «registrazione» prevista dal testo unico delle leggi sanitarie), conformemente agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo; le confezioni regolarmente prodotte entro la fine di quest'anno potranno, tuttavia, essere mantenute in commercio fino al 31 dicembre 1993 (art. 26, comma 4).

Le domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fino ad oggi qualificabili come «galenici officinali» possono essere presentate a partire dal 1° ottobre 1991. Le aziende già operanti dovranno presentare anche domanda di conferma dell'autorizzazione a produrre «farmaci preconfezionati» diversi dalle specialità medicinali. A tal proposito appare utile sottolineare che, avendo il decreto legislativo sottoposto alla medesima disciplina tutti i farmaci industriali per uso umano, sono venuti meno molti dei criteri in base ai quali i galenici si distinguevano dalle specialità medicinali (come l'assenza di indicazioni terapeutiche e la mancanza di foglio illustrativo). Resta fermo, peraltro, il criterio distintivo basato sulla denominazione: i farmaci preconfezionati non classificabili quali specialità medicinali hanno una denominazione costituita dalla sola denominazione comune del principio attivo impiegato.

Ai fini della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di tali farmaci, occorre distinguere fra i prodotti non contemplati dal vigente Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale e i farmaci corrispondenti alle monografie del predetto formulario. Nel primo caso, occorrerà produrre un dossier completo (fatto salva la possibilità di usufruire, ove ne ricorrano i presupposti, delle agevolazioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 8); nel secondo non sarà necessario accludere la documentazione di prove farmaco-tossicologiche e cliniche, trattandosi di prodotti la cui innocuità ed efficacia è già riconosciuta dal Ministero della sanità, fatta salva la necessità di fornire documentazioni sperimentali di biodisponibilità nell'uomo (livelli ematici ed escrezioni urinarie) per ogni forma farmaceutica, in confronto con una specialità già in commercio. Tali prove di biodisponibilità non sono necessarie per i prodotti di uso endovenoso. Ove, inoltre, l'azienda interessata ritenga che dalla letteratura scientifica emergano elementi atti a dimostrare che, in relazione al farmaco proposto, le prove di biodisponibilità risultano superflue, potrà accludere, in luogo della documentazione sperimentale, copia della documentazione scientifica su cui basa il proprio convincimento.

Per i prodotti per uso topico la documentazione delle prove di biodisponibilità potrà essere sostituita da documentazione, anche biobliografica, comprovante l'assenza di assorbimento sistemico.

5. *Presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.* Le domande di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali e degli altri prodotti preconfezionati (che si distinguono dalle prime per il fatto di avere una denominazione costituita dalla sola denominazione comune dei principi attivi impiegati) dovranno continuare ad essere presentate, fino ad eventuali nuove disposizioni ministeriali, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato al decreto ministeriale 19 maggio 1989 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1989), che si applicano sia alle domande inoltrate secondo la procedura prevista dagli articoli 9 e seguenti della direttiva n. 75/319/CEE, sia alle ordinarie domande «nazionali» dirette a questo Ministero.

6. *Pubblicazione dei decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali.* Poiché l'art. 26, comma 4, del decreto legislativo ha reso inapplicabili ai farmaci per uso umano (salvo eccezioni) le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, con l'entrata in vigore del decreto legislativo le aziende farmaceutiche non dovranno richiedere (tranne che per i prodotti ad uso veterinario) la pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* dei decreti che autorizzano l'immissione in commercio di specialità medicinali, come previsto dall'art. 18, ultimo comma, del predetto regolamento. Alla pubblicazione degli stessi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, provvederà direttamente questo Ministero, anche ai fini della decorrenza del periodo quinquennale di durata dell'autorizzazione (art. 11, comma 1, del decreto legislativo).

6. *Controllo di Stato dei prodotti immunologici.* L'art. 20 del decreto legislativo, dopo aver indicato (comma 5) la lista dei prodotti immunologici sottoposti a controllo di stato partita per partita ed aver precisato

(comma 7, lettera *a*) le modalità per assoggettare altri medicinali immunologici allo stesso controllo, conferisce al Ministero della sanità la possibilità di:

stabilire che, per determinati prodotti, il controllo di Stato sia effettuato, anziché su campioni dei medicinali, sulla documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore (art. 7, lettera *a*);

esentare dal controllo di Stato medicinali immunologici che offronto sufficienti garanzie di sicurezza e uniformità (art. 7, lettera *b*).

Ciò premesso, si osserva che, poiché i decreti ministeriali oggi vigenti sulle prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli di Stato, a suo tempo emanati in attuazione delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, sono stati adottati con procedura non diversa da quella prevista dal comma 4 dell'art. 20 del nuovo decreto legislativo (che prevede la consultazione dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità), i decreti medesimi possono ritenersi integralmente confermati, fino alla eventuale adozione di nuovi provvedimenti ministeriali.

Occorre tener presente, peraltro, che il comma 8 del più volte citato art. 20 del decreto legislativo stabilisce che il controllo di Stato «non è richiesto quando la partita è stata già sottoposta ad analogo controllo da parte dell'autorità sanitaria dello Stato nel quale è avvenuta la produzione, che faccia parte della CEE o con il quale esistano accordi bilaterali». Come è evidente, quest'ultima disposizione non può trovare un'applicazione «automatica», in quanto postula una duplice verifica da parte di questo Ministero: una attinente all'effettiva esistenza, nel Paese da cui proviene il medicinale immunologico, di norme che sottopongono il prodotto a un controllo preventivo dell'autorità statale (o di istituto da questa incaricato) e l'altra attinente al richiesto requisito della sostanziale «analogia» dei due sistemi di controllo, con evidente riferimento alle garanzie di carattere sanitario.

Pertanto, le aziende che, attualmente, importano da altri Paesi comunitari prodotti immunologici soggetti a controllo di Stato, dovranno continuare a sottoporre campioni dei prodotti all'Istituto superiore di sanità, secondo le procedure previste dai vari decreti in vigore, fino a quando questo Ministero riconoscerà ufficialmente, per ogni singolo tipo di medicinale immunologico, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l'esenzione dei prodotti dagli ulteriori controlli in Italia. Per agevolare le valutazioni ministeriali, si invitano le aziende interessate a presentare domanda diretta al riconoscimento del diritto alla esenzione dal controllo di Stato, corredata di idonea documentazione, rilasciata dall'autorità sanitaria del Paese di provenienza del prodotto, che dimostri l'esistenza, in quel Paese, di disposizioni sul controllo preventivo di Stato partita per partita e consenta la valutazione dell'affidabilità tecnica di tale controllo.

Quanto ora detto vale anche per i medicinali immunologici provenienti da Paesi non comunitari, ma aderenti alla già richiamata Convenzione per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concernenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici.

Le autorità e le associazioni in indirizzo sono pregate di divulgare il contenuto della presente circolare.

Il Ministro: DE LORENZO

91A4336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Merano
(Manifestazione 29 settembre 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Merano il 29 settembre 1991 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa ippica «52° Gran premio Merano»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie T n. 68366 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Ocean»;

2) Biglietto serie AC n. 03294 di lire 500 milioni abbinato al cavallo «Frappeuse»;

3) Biglietto serie U n. 13137 di lire 200 milioni abbinato al cavallo «Bal Star»;

4) Premi di lire 70 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	A	n.	55082
»	»	A	»	79588
»	»	I	»	09411
»	»	M	»	96377
»	»	P	»	17792
»	»	R	»	74057
»	»	T	»	89829
»	»	V	»	29530
»	»	Z	»	36961
»	»	Z	»	82031
»	»	Z	»	84211
»	»	AA	»	24761
»	»	AC	»	25372

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	A	n.	55965
»	»	A	»	80109
»	»	C	»	76630
»	»	L	»	79742
»	»	N	»	68555
»	»	V	»	23397
»	»	Z	»	19359
»	»	Z	»	74540
»	»	AA	»	16617
»	»	AA	»	31004

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie T n. 68366 L. 3.000.000.

2) Biglietto serie AC n. 03294 L. 2.000.000.

3) Biglietto serie U n. 13137 L. 1.000.000.

4) Ai rivenditori degli ulteriori tredici biglietti vincenti i premi di prima categoria L. 500.000 cadauno.

Ai rivenditori dei dieci biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 cadauno.

91A4417

MINISTERO DEL TESORO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1260,100	1260,100	1260,200	1260,100	1260,100	1260,100	1260,300	1260,100	1260,100	1260,100
E.C.U.	1530,500	1530,500	1531 —	1530,500	1530,500	1530,500	1530,500	1530,500	1530,500	1530,500
Marco tedesco	747,750	747,750	747,500	747,750	747,750	747,750	747,770	747,750	747,750	747,750
Franco francese	219,500	219,500	219,900	219,500	219,500	219,500	219,510	219,500	219,500	219,500
Lira sterlina	2180,150	2180,150	2181 —	2180,150	2180,150	2180,150	2180,300	2180,150	2180,150	2180,150
Fiorino olandese	663,400	663,400	663,500	663,400	663,400	663,400	663,390	663,400	663,400	663,400
Franco belga	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	36,282	36,280	36,280	36,280
Peseta spagnola	11,814	11,814	11,830	11,814	11,814	11,814	11,816	11,814	11,814	11,810
Corona danese	193,760	193,760	194,100	193,760	193,760	193,760	193,770	193,760	193,760	193,760
Lira irlandese	1999,100	1999,100	2000 —	1999,100	1999,100	1999,100	1999,400	1999,100	1999,100	—
Dracma greca	6,179	6,179	6,720	6,179	6,179	6,179	6,725	6,179	6,179	—
Escudo portoghese	8,645	8,645	8,760	8,645	8,645	8,645	8,652	8,645	8,645	8,640
Dollaro canadese	1110,300	1110,300	1110 —	1110,300	1110,300	1110,300	1110 —	1110,300	1110,300	1110,300
Yen giapponese	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,421	9,420	9,420	9,420
Franco svizzero	858,300	858,300	858,500	858,300	858,300	858,300	858,300	858,300	858,300	858,300
Scellino austriaco	106,234	106,234	106,300	106,234	106,234	106,234	106,233	106,234	106,234	106,230
Corona norvegese	191,140	191,140	191 —	191,140	191,140	191,140	191,140	191,140	191,140	191,140
Corona svedese	204,880	204,880	204,750	204,880	204,880	204,880	204,870	204,880	204,880	204,880
Marco finlandese	306,700	306,700	307 —	306,700	306,700	306,700	306,800	306,700	306,700	—
Dollaro australiano	1002,800	1002,800	1004 —	1002,800	1002,800	1002,800	1003,300	1002,800	1002,800	1002,800

Media dei titoli del 27 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,075
» » » 21- 4-1987/94	85,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,970
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,970
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	95,700
» » » Ind. 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,025
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,475
» » » » 19- 5-1986/92	100,425
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,100
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,475
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,475
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,200
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,025
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,175
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,900
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,150
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,325
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,225
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,325
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,175
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,875
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,250
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,025
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,575
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,970
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,325

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11,50%	1-11-1991	99,875
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,375
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,275
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,425
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,225
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,970
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,850
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,100
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,970
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,275
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,350
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,300
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,725

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	98,425
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,425
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,200
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,125
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,725
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,970
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,325
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,970
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,925
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,675
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,575
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,970
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,575
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,125
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,925
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,575
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,600

91M27091

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	259.653.246.420.261		— 106.311.253.346.758
	Spese finali		365.964.499.767.019	
	Rimborso di prestiti		68.130.650.374.257	
	Accensione di prestiti	146.455.632.417.583		
	TOTALE	406.108.878.837.844	434.095.150.141.276	27.986.271.303.432
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.883.329.980.702.315	1.827.990.604.490.934	55.339.376.211.381
	Crediti di tesoreria	472.502.111.530.753	499.933.514.790.364	27.431.403.259.611
	TOTALE	2.355.832.092.233.068	2.327.924.119.281.298	27.907.972.951.770
TOTALE COMPLESSIVO		2.762.212.764.754.093	2.762.019.269.422.574	
Fondo di cassa al 31 agosto 1991			193.495.331.519	
TOTALE A PAREGGIO		2.762.212.764.754.093	2.762.212.764.754.093	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 agosto 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	193.495.331.519	78.298.351.662
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	261.402.989.634.578	27.431.403.259.611
TOTALE	234.243.380.058.148	261.596.484.966.097	27.353.104.907.949
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	827.287.118.705.261	-- 55.339.376.211.381
Situazione del Tesoro (+ attività; -- passività)	— 537.704.362.435.732	— 565.690.633.739.164	-- 27.986.271.303.432

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 agosto 1991: L. 1.504.194.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	213.652.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	45.460.497.355.057 *				
ENTRATE CORRENTI	259.112.497.355.057 *	TITOLO I — Spese correnti	330.571.969.726.219	Risparmio pubblico	— 71.459.472.371.162 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	540.749.065.204 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	35.392.530.040.800		
ENTRATE FINALI	259.653.246.420.261	SPESE FINALI	365.964.499.767.019	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 106.311.253.346.758
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	68.130.650.374.257		
ENTRATE FINALI	259.653.246.420.261	SPESE COMPLESSIVE	434.095.150.141.276	Ricorso al mercato	— 174.441.903.721.015
TITOLO IV — Accensione di prestiti	146.455.632.417.583				
ENTRATE COMPLESSIVE	406.108.878.837.844	SPESE COMPLESSIVE	434.095.150.141.276	Saldo di esecuzione del bilancio	— 27.986.271.303.432

Dati provvisori

91A4381

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di La Magdeleine e Rhêmes-Notre-Dame

Con deliberazione della giunta regionale n. 7531 del 23 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, le varianti al piano regolatore generale del comune di La Magdeleine, adottate con deliberazioni consiliari n. 107 del 26 ottobre 1989 e n. 36 del 16 marzo 1990.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7530 del 23 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 al vigente piano regolatore generale del comune di Rhême-Notre-Dame, adottata con deliberazione consiliare n. 121 del 25 ottobre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A4418

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1990 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1989 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al ten. colonnello Franco Piras per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991 alla pagina 25, colonna 1ª, n. 56, nominativo di cavaliere del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1991 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1989 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di grande ufficiale dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottor Nicoletti Renato per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991 alla pagina 17, colonna 4ª, n. 15, di grande ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

91A4349

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 26 settembre 1991 concernente: «Criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1991).

All'art. 4, comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni che precedono *ai* applicano anche alla maggioranza degli...», si legga: «1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni che precedono *si* applicano anche alla maggioranza degli...».

91A4385

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001*. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 5 0 9 1 *

L. 1.200